

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Agricolo, mediante n. 1 pozzo in Comune di Mottalciata, assentita alla ditta: "SISAGRO S.r.l" con D.D. 08.06.2015 n. 741. PRATICA n. 347BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 741 del 08.06.2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario: SISAGRO S.R.L. (omissis) con sede legale in via MOLINENGO 50 - 13834 SOPRANA ;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 15/01/2015 da Cecilia Marzia CLIO CASETTI (omissis) legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire ai sensi degli artt. 30 e 31 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Concessionario, la concessione per poter estrarre da falda profonda litri al secondo massimi 1 ed un volume massimo annuo di metri cubi 6.340, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,201 d'acqua, mediante un pozzo in Comune di MOTTALCIATA, ad uso Agricolo, comprendente l'uso zootecnico e civile a servizio dell'azienda, subordinatamente all'osservanza delle condizioni del disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio SARACCO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.555 di Rep. del 15 gennaio 2015

Art. – 8 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il Concessionario deve :

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

La Responsabile del Servizio

Annamaria BALDASSI